



COMUNE DI RIO MARINA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI**
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 28 gennaio 2005

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E RIFERIMENTI GENERALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'alienazione di beni mobili e di beni immobili, rientranti nel patrimonio dell'Ente locale ai sensi dell'art. 826 del Codice Civile, al fine di acquisire risorse per investimenti, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, comma 26 della Legge 31112004 (Finanziaria 2005).
2. Per i beni da destinare all'alienazione l'Amministrazione accerta l'utilizzo non istituzionale o comunque la rilevanza limitata in relazione alla realizzazione di attività istituzionali.

Art. 2

PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI

1. L'alienazione di beni mobili ed immobili è soggetta a programmazione dell'Amministrazione, formalizzata con specifico atto dell'organo competente (Consiglio).
2. Il programma delle alienazioni di beni mobili ed immobili costituisce atto fondamentale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l) del D.Lgs. n. 26712000.
3. In relazione al programma delle alienazioni di beni mobili ed immobili sono definiti specifici obiettivi nel piano esecutivo di gestione e sono formalizzati specifici provvedimenti gestionali da parte dei responsabili di servizio.

Art. 3

**PROFILI GENERALI INERENTI LE PROCEDURE DI ALIENAZIONE
DI BENI MOBILI ED IMMOBILI**

1. L'Amministrazione provvede all'alienazione di beni mobili ed immobili secondo quanto previsto dal presente regolamento con procedure ad evidenza pubblica.
2. L'Amministrazione può alienare beni mobili od immobili con procedura negoziata - trattativa privata solo quando ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) sussistenza di condizioni normative vincolanti l'alienazione ad un particolare soggetto;
 - b) sussistenza di ragioni di urgenza per la dismissione del bene mobile/immobile.
3. L'Amministrazione individua annualmente i beni mobili ed immobili assoggettabili alle procedure di alienazione con le finalizzazioni previste dal presente regolamento, riportando tale elencazione al programma di alienazioni di cui al precedente art. 2.

Art. 4

PROFILI SPECIFICI PER LE PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI

1. L'alienazione dei beni mobili registrati è realizzata dall' Amministrazione:
 - a) tenendo conto dei riferimenti di costo desumibili dal mercato per le stesse tipologie o per beni analoghi;
 - b) nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riguardo alla precisa formalizzazione del passaggio di proprietà.
2. L'alienazione di beni mobili non soggetti a registrazione è realizzata dall' Amministrazione tenendo conto del valore di mercato.
3. Per l'alienazione di beni mobili l'Amministrazione valuta la possibilità di vendite complessive o per rilevanti raggruppamenti, al fine di massimizzare le opportunità di riscontro derivante dalla vendita.

Art. 5

PROFILI SPECIFICI PER LE PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI

1. L'Amministrazione procede all'alienazione dei beni immobili, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, con riferimento particolare alla legge n. 783/1909 ed al rd n. 827/1924.
2. L'alienazione dei beni immobili è effettuata a corpo e può prevedere una partizione per lotti, qualora tale soluzione si prefiguri come potenzialmente più vantaggiosa per l'Amministrazione.
3. Per gli immobili con caratteristiche comportanti l'applicazione di vincolo previsti dal D. Lgs. n. 42/2004, l'Amministrazione procede all'alienazione tenendo conto di quanto previsto dal decreto stesso.

Art. 6

ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E CARTOLARIZZAZIONI

1. Qualora l'Amministrazione intenda realizzare operazioni di cartolarizzazione con riferimento a propri beni immobili, essa è tenuta a provvedere, ai sensi della normativa vigente, all'individuazione dei beni da sottoporre a tale particolare percorso, nonché all'individuazione dei beni immobili alienabili con procedure ordinarie.

Art. 7

DISCIPLINA DEI PROVENTI DELLE ALIENAZIONI DI BENI MOBILI OD IMMOBILI

1. I proventi derivanti dalle procedure di alienazione di beni mobili od immobili effettuate secondo quanto previsto dal vigente regolamento, sono utilizzati per investimenti, anche eccedenti le limitazioni stabilite dall' art. 1, commi 23 e 24 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005).

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.